

## REGOLAMENTO (CE) N. 486/95 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2458/94 relativo all'apertura di gare permanenti per l'esportazione in taluni Stati ACP, nel corso della campagna 1994/1995, di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi di intervento francese e tedesco

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (\*), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 5 e 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (\*\*), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (\*\*), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2458/94 della Commissione (†) ha indetto gare permanenti per l'esportazione in taluni Stati ACP, nel corso della campagna 1994/1995, di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi di intervento francese e tedesco;

considerando che occorre fissare modalità specifiche per garantire le regolarità delle operazioni e i relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti, onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di prelevare campioni in contraddittorio;

considerando il metodo di cui al regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (†), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/94 (\*), pur essendo comunque utilizzabile all'atto della consegna dei cereali all'intervento, si rivela poco idoneo all'atto del loro ritiro, tenendo conto delle attuali tecniche di prelievo di campioni; che quindi è necessario non fare più riferimento a tale metodo;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che le misure previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2458/94

rispondono agli obiettivi dei controlli, ma comportano eccessivi ritardi, difficilmente compatibili con l'esecuzione di operazioni di esportazione; che è quindi opportuno modificare la frequenza del prelievo di campioni e fissare il termine per il compimento delle analisi, nel rispetto degli obiettivi dei controlli;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2458/94 è sostituito dal seguente testo:

\* *Articolo 6*

1. L'organismo d'intervento, l'amministratore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'amministratore.

I risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione entro tre giorni.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

(\*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(†) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(\*) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

(†) GU n. L 262 del 12. 10. 1994, pag. 21.

(\*) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(†) GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 13.